



Gara Informale n. 40/DA/2010 – Procedura aperta indetta ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 163/06 art. 122 e con il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 comma 2 lettera b), del Decreto sopra citato.

DISCIPLINARE DI GARA

***Lavori di bonifica dei materiali contenenti amianto,
rimozione dei rifiuti e demolizione dei volumi esistenti
rimanenti presso lo stabilimento “ex ICM” in via
Provinciale delle brecce – Napoli.***

INDICE

<i>Art. 1. Oggetto e luogo dell'appalto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2. Durata dell'appalto</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3. Ammontare dell'appalto – FINANZIAMENTO CUP.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4. Categorie e quadro economico dell'appalto.</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5. Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6. Modalità di presentazione dell'offerta.</i>	<i>5</i>
<i>Art. 7 - Obblighi derivanti dall'aggiudicazione – stipula del contratto.....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 8. Variazioni delle opere</i>	<i>7</i>
<i>Art. 9. Lavori non previsti.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 10. Sopralluogo</i>	<i>8</i>
<i>Art. 11. Modalità dell'appalto</i>	<i>8</i>
<i>Art. 12. Responsabilità in genere dell'appaltatore</i>	<i>8</i>
<i>Art. 13. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 14. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore</i>	<i>9</i>
<i>Art. 15. Disciplina e buon ordine dei cantieri.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 16. Personale di cantiere</i>	<i>10</i>
<i>Art. 17. Documenti che fanno parte del progetto.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 18. Spese di contratto, di registro ed accessorie.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 20. Consegna lavori</i>	<i>12</i>
<i>Art. 21. Norme per la misurazione dei lavori.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 22. Invariabilità dei Prezzi.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 23. Pagamenti in acconto</i>	<i>12</i>
<i>Art. 24. Termini di pagamento degli acconti e del saldo</i>	<i>13</i>
<i>Art. 25. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 26. Tutela dei lavoratori.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 27. Forma e contenuto delle riserve</i>	<i>14</i>
<i>Art. 28. Definizione delle riserve al termine dei lavori</i>	<i>14</i>
<i>Art. 29. Penali.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 30. Lavori in danno.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 31. Danni.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 32. Proroghe.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 33. Sospensioni e riprese</i>	<i>15</i>
<i>Art. 34. Conto finale.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 35. Collaudo</i>	<i>15</i>
<i>Art. 36. Cauzione, garanzie assicurative</i>	<i>16</i>
<i>Art. 37. Sicurezza.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 38. Disposizioni Particolari</i>	<i>17</i>
<i>Art. 39. Disciplina del subappalto.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 40. Cessione del contratto e cessione dei crediti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 41. Dichiarazione di conformità ex legge 46/90 così come modificata dal DM 37/08.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 42. Facoltà dell'ASIA-NAPOLI S.p.A. per esecuzione di opere, lavori e interventi in contemporanea, affidati anche da altre imprese</i>	<i>18</i>
<i>Art. 43. Responsabilità dell'impresa verso il Comune di ubicazione dei lavori.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 44. Vertenze e foro competente.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 45. Il Responsabile del Procedimento, dei Lavori. Direttore dei Lavori.....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 46. Raggruppamenti di Imprese</i>	<i>19</i>
<i>ART. 47 - RISOLUZIONE E RECESSO.....</i>	<i>20</i>

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA, PRINCIPI E DIMENSIONE DELLE OPERE

Art. 1. Oggetto e luogo dell'appalto.

L'appalto ha per oggetto la bonifica dei MCA e la demolizione dei corpi di fabbrica esistenti presso il complesso previo allontanamento di tutti i rifiuti e le materie presenti.

Per maggiori e più precise informazioni si rimanda agli elaborati tecnici allegati ed indicati nel successivo art. 17 ed i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti in conformità agli stessi.

I lavori devono essere realizzati in Napoli alla Via Provinciale delle Breccie s.n.c.

Art. 2. Durata dell'appalto

L'appalto ha una durata di 5 mesi decorrenti presumibilmente dal **31/01/2011** o comunque entro 7 giorni dalla stipula del contratto; la data di inizio dei lavori, in ogni caso, risulterà dal verbale di consegna.

Art. 3. Ammontare dell'appalto – FINANZIAMENTO CUP

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad **€ 220.435,09** (euro duecentoventimilaquattrocentotrentacinque//09), al netto di IVA come per legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza, già incluso nella cifra sopraindicata e non soggetto a ribasso, ammonta ad **€ 8.722,10** (euro ottomilasettecentoventidue/10).

N. O.	Designazione delle diverse categorie di lavoro ed oneri	Importo complessivo in EURO
1	Importo opere a corpo (soggette a ribasso)	€ 211712,99
2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 8.722,10
	Importo totale a base di gara	€ 220.435,09

L'importo contrattuale sarà determinato dall'importo soggetto a ribasso, decurtato del ribasso offerto, ed aumentato dell'importo relativo agli oneri di sicurezza.

Coperto da finanziamento da parte del Commissariato di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania, ex Legge 426/1998, D.M. n. 468/01 e D.M. 308/06 – Programma nazionale di Bonifiche e Ripristino ambientale dei Siti Inquinati SIN "Napoli Orientale". In particolare si precisa che i finanziamenti, utili al completamento dei lavori di bonifica dell'ex ICM, sono destinati al Comune di Napoli il quale si è impegnato a trasferirli ad A.S.I.A. in virtù di apposito atto, a tal uopo sottoscritto.

Laddove, eventualmente, si verifichi la presenza di qualsivoglia evento ostativo alla materiale disponibilità dei fondi assegnati, la stazione appaltante, ad insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, resta facultata, e, volendo, potrà disporre la sospensione o l'annullamento della procedura di gara, nonché il relativo affidamento definitivo, senza che per tale ragione i concorrenti e/o l'eventuale affidatario possano vantare il diritto a compensi o indennizzi a qualsiasi titolo, e ciò anche per l'eventuale ritardo nelle procedure di acquisizione e/o trasferimento dei relativi fondi.

Il codice CUP del finanziamento è il seguente: **G64J10000000004**.

Art. 4. Categorie e quadro economico dell'appalto.

L'importo a base di gara, di cui all'art. 3 del presente disciplinare, tutto **“a corpo”**, per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è così quantificato:

€ 220.435,09 oltre IVA

Lavorazione	Importo	Classifica
OG 12	€ 147.375,48	I
OS23	€ 73.059,61	I

L'importo dei lavori anzidetto risulta così suddiviso:

CATEGORIE DI LAVORO	% RIF.
Sicurezza ed accantieramento	10,81%
Messa in sicurezza	2,74%
Taglio della vegetazione	1,13%
Bonifica MCA	18,74%
Raccolta e cernita rifiuti vari	33,44%
Demolizioni	33,14%
TOTALI	100,00 %

Art. 5. Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione.

I lavori saranno affidati mediante procedura aperta giusta Delibera del CDA di A.S.I.A. n. 580 del 13/12/2010 ed ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06. Qualora le offerte ammesse sono pari o superiori a dieci, A.S.I.A. provvederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. 163/2006.

Non sono ammesse offerte in aumento, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato.

L'offerta dovrà essere presentata sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere sarà valida l'offerta più vantaggiosa per A.S.I.A.

In presenza di due o più offerte identiche, il Presidente della commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle ditte che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte.

In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta.

Anche l'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste.

In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale ditta debba essere aggiudicataria.

Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a calcolare la soglia di anomalia secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato,

aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. In ogni caso, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

L'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. aggiudicherà in presenza di almeno due offerte valide.

Art. 6. Modalità di presentazione dell'offerta.

L'offerta dovrà pervenire in un plico indirizzato all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre, pena l'esclusione, il termine indicato nel bando di gara. *Del giorno ed ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposta dall'Ufficio Protocollo Generale di A.S.I.A. . Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.*

Tale plico idoneamente sigillato, recante l'intestazione della ditta concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA INFORMALE N. 40/DA/2010 - LAVORI DI BONIFICA PRESSO VIA PROVINCIALE DELLE BRECCHE”**, dovrà contenere al suo interno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalle diciture **“BUSTA A”**, **“BUSTA B”**:

6.1. BUSTA “A”: Documentazione Amministrativa.

Nella busta “A”, recante la dicitura **“GARA N. 40/DA/2010 – BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1) del bando di gara;
- 2) Documentazione di cui al punto III.2.1.1) del bando di gara;
- 3) **Attestato di avvenuto sopralluogo** di cui al successivo art. 10 del presente disciplinare.

6. 2. BUSTA “B”: Offerta Economica.

La **Busta “B”**, recante la dicitura **“GARA N. 40/DA/2010 - OFFERTA ECONOMICA”**, dovrà contenere, pena l'esclusione:

- 1) l'offerta economica, da presentare utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** indicando il ribasso che l'Impresa partecipante intende praticare sull'importo (soggetto a ribasso) di cui al precedente art. 3, da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, timbrata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA;
- 2) il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza – utilizzando il **Modello “specifici dei costi per la sicurezza”**.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

Art. 7 - Obblighi derivanti dall'aggiudicazione – stipula del contratto

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA.

Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 36.1 del presente Disciplinare di Gara. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 23 del presente Disciplinare di Gara;
- b) **polizza assicurativa** di cui all'art. 36.2;
- c) comunicare le coordinate bancarie (codice IBAN) del **conto corrente dedicato** di cui alla l. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- d) nel medesimo termine di cui sopra, comunicare le generalità ed il codice fiscale delle **persone delegate** ad operare sul conto dedicato;
- e) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- f) il **Piano Operativo di Sicurezza (POS)** redatto secondo le indicazioni dell'allegato XV punto 3.2.1 del D.Lvo 81/08;
- g) Documentazione comprovante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 ed in particolare:
 - **Certificazione** resa dalla sezione **fallimentare** presso il Tribunale competente dell'assenza di procedure in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
 - copia **CCIAA** con dicitura antimafia, ai sensi del DPR 252/98 di data non anteriore a 6 mesi;
 - **Casellario giudiziale** da richiedere alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente riguardante: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio; i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio degli inviti;
 - (in caso di società di capitali) **prova** della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
 - **certificazione dell'anagrafe** delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 31 e 32 DPR 313/02) resa dalla Procura della Repubblica presso il tribunale competente attestante l'assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- h) ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente Disciplinare di Gara con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti. Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma

precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 **(in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti)**, decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria. In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara. Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) mancata indicazione di un centro di assistenza idoneo a soddisfare le esigenze di ASIA come esplicitate negli atti di gara;
- d) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- e) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ex art. 71 c.2 Dpr 445/2000;
- f) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Art. 8. Variazioni delle opere

Le opere oggetto dell'appalto sono sommariamente indicate nel quadro economico di cui all'art. 4.

Le quantità in esso indicate delle singole categorie di lavoro sono state determinate sulla base di apposita progettazione e determinate a mezzo di computi metrici specifici e pertanto potranno essere integrate con nuove categorie di lavori e variare in più o in meno fino al quinto, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato Generale di cui al D.M. 19 Aprile 2000 n. 145, qualora durante il corso dei lavori la D.L. ritenesse opportuno non realizzare od integrare parte delle opere progettate.

L'Amministrazione, quindi, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie che non siano stabiliti nel vigente Capitolato Generale e nel presente Disciplinare di Gara.

Dovranno essere comunque rispettate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nessun sovrapprezzo o maggiore compenso potrà essere richiesto per oneri ed obblighi stabiliti e derivanti dal presente Disciplinare ed in particolare quelli derivanti dall'osservanza delle leggi, regolamenti e norme della buona esecuzione.

L'impresa non potrà eseguire varianti od aggiunte ai lavori appaltati senza ordine o benestare scritto della D.L.

Art. 9. Lavori non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, nel rispetto dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, si procederà a concordare nuovi prezzi determinandoli alla stregua degli artt. 134 e 136 **"Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici"** approvato con Decreto del presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554; ove ne ricorrono gli estremi, si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'appaltatore. In tale ultimo caso, l'ammontare dei lavori ed ogni relativa disposizione

dovrà essere impartita dalla Direzione dei Lavori. I costi unitari relativi alle provviste, ai mezzi d'opera ed alle maestranze saranno quelli vigenti all'atto della prestazione così come rilevati dalla tabella dei prezzi tenuta dal PROVVEDITORATO ALLE O.O.P.P. PER LA CAMPANIA, bimestre di riferimento relativo al periodo di aggiudicazione degli stessi, sul loro ammontare verrà liquidata una percentuale del 26,50%, a titolo di spese generali ed utile dell'impresa, solo su tale aliquota sarà applicato il ribasso d'asta ed in ogni caso, si precisa che l'intero ammontare dei lavori dovrà comprendersi nell'importo complessivo autorizzato dei lavori. I mezzi d'opera da utilizzare per i lavori in economia dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento. I materiali da utilizzare per i lavori in economia dovranno essere delle migliori qualità.

Art. 10. Sopralluogo

L'Appaltatore, in fase di elaborazione dell'offerta, dovrà costatare la consistenza dei lavori ed i luoghi dove gli stessi dovranno essere eseguiti.

In sede di sopralluogo all'Appaltatore saranno fornite, da parte del personale dell'A.S.I.A., allo scopo incaricato, tutte le informazioni necessarie per acquisire gli elementi sufficienti per una corretta e coerente valutazione degli oneri relativi al presente appalto.

Nella stessa sede gli interessati potranno visionare tutti gli allegati (indicati al successivo art. 17) del presente Disciplinare.

L'effettuazione del sopralluogo è obbligatoria per poter partecipare alla gara.

Di detto sopralluogo sarà rilasciato un attestato da parte dell'incaricato dell'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A., il quale dovrà essere inserito a pena di esclusione nella busta “documentazione amministrativa” di cui all'art. 6.1 del presente Disciplinare.

Per la effettuazione del sopralluogo è necessario contattare il Responsabile A.S.I.A. Servizio manutenzione Immobili - DIREZIONE TECNICA, a mezzo dei seguenti recapiti: 081-7351502; 348-8082595.

Art. 11. Modalità dell'appalto

L'appalto è soggetto alle condizioni del presente Disciplinare, nonché all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato Generale delle opere di competenza del Ministero dei LL.PP. (approvato con D.M.LL.PP. n° 145 del 19/04/2000) ed alle norme di misurazione ad esso allegate.

Art. 12. Responsabilità in genere dell'appaltatore

L'appaltatore sarà unico responsabile di tutti gli eventuali danni verso le Amministrazioni Pubbliche e verso terzi che derivassero dalla irregolare condotta dei lavori o dalla incompleta osservanza degli obblighi assunti in base al presente Disciplinare, sia ad ogni altro obbligo di legge; in particolare sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.M. 145/00 (Capitolato Generale). L'impresa è tenuta all'osservanza delle leggi, dei Decreti o Regolamenti in vigore e di quelle altre disposizioni e norme che potrebbero essere emanate nel corso dell'appalto. L'appaltatore ha l'obbligo di rendersi edotto di tutte le attuali condizioni del sottosuolo e del soprassuolo e di obbligarsi a prendere conoscenza, a sua cura, di qualsiasi successivo impianto o variazione, non appena se ne verifichi l'esistenza. Pertanto egli diviene responsabile sia di fronte all'Amministrazione sia verso i terzi dei danni diretti ed indiretti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, possano derivare alle persone, agli stabili ed alle cose in genere.

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso terzi di tutti i danni che a costoro potessero derivare da cattiva ed irregolare esecuzione dei lavori e servizi da mancata e difettosa manutenzione ed in genere da qualunque altro fatto costituente omissione, negligenza o colpa dell'appaltatore, dei suoi operai e dipendenti, e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che per le ragioni su esposte potessero essere promosse contro l'A.S.I.A. - NAPOLI S.p.A. da terzi danneggiati, con espressa dichiarazione che la direzione e la vigilanza da parte dei tecnici, ogni attestazione da parte degli stessi, nonché l'avvenuto collaudo delle opere e del lavoro oggetto dell'appalto, non esimeranno l'appaltatore da dette responsabilità o da detto obbligo.

L'impresa è tenuta a provvedere a proprie cure e spese alla stipula dei contratti con gli enti erogatori di energia elettrica, di acqua e di servizio telefonico (ove se ne ravvisi la necessità).

L'impresa dovrà curare presso gli uffici competenti tutte le pratiche per le necessarie preventive autorizzazioni da parte degli Enti di controllo, (ASL, ARPAC, ecc.) e per l'eventuale occupazione temporanea di suolo pubblico, restando a suo carico il pagamento di qualsiasi onere, tassa e spesa diretta ed indiretta, niente escluso ed eccettuato.

Art. 13. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'Amministrazione, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'Amministrazione, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 14. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Disciplinare, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:

- le spese dovute per la reperibilità della squadra d'emergenza;
- le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, ivi compreso l'apertura di nuovi varchi di accesso;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/08, e successive modificazioni; si precisa che, per i lavori che si eseguono nei locali in cui operano i dipendenti ASIA e di altre imprese si dovrà tenere conto anche della loro presenza.

L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

L'Aggiudicatario assume l'obbligo di porre particolare attenzione ai vincoli ed alle locali esigenze di salvaguardia ambientale, per proporre soluzioni tali da ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute.

Art. 15. Disciplina e buon ordine dei cantieri

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 13.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 16. Personale di cantiere

Tutto il personale impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto deve essere qualificato e con esperienza. All'atto della consegna dei lavori l'Appaltatore deve notificare per iscritto al Responsabile dei Lavori A.S.I.A.:

- nominativo e recapito telefonico del Responsabile dei Lavori dell'Impresa;
- nominativi del personale addetto ai lavori;
- nominativo e recapito telefonico della persona responsabile della manutenzione reperibile oltre il normale orario di lavoro e nelle giornate feriali e in quelle festive.

L'Appaltatore, tramite il proprio Responsabile dei Lavori, è obbligato a far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo.

A norma dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 l'appaltatore è tenuto a fornire a ciascun dipendente, e ad assicurarne l'utilizzo, un cartellino con le caratteristiche indicate dallo stesso articolo (fotografia, generalità , indicazione della ditta).

Per tutti i lavori che si eseguono nell'ambito del presente Appalto, i dipendenti dell'Appaltatore dovranno operare esclusivamente in base alle istruzioni del Direttore di Cantiere e del Responsabile dei Lavori dell'Appaltatore stesso.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 17. Documenti che fanno parte del progetto

Fanno parte integrante del progetto di appalto, oltre il presente Disciplinare di Gara, i seguenti elaborati:

- 1. Relazione Tecnica Generale;
- 2. Planimetrie e Grafici;
- 3. Documentazione fotografica;
- 5. Elenco Prezzi;
- 6. Analisi prezzi;
- 7. Quadro economico
- Piano di sicurezza e coordinamento;

Art. 18. Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo da parte della stazione appaltante è subordinato alla dimostrazione di aver effettuato il versamento per le maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 19. Osservanza del Capitolato generale e di particolari disposizioni di legge

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e s.m.i. o impartite dalle AA.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", (Legge quadro sull'inquinamento acustico); Legge 20.03.1865 n. 2248 All. F, R.D. 18.11.1923 n. 2440, R.D. 23.05.1924 n. 827, la Legge 19.03.1990 n. 55, il D.P.C.M. 10.01.1991 n. 55 (relativamente alle norme ancora applicabili con l'entrata in vigore del DPR 34/2000 e opportunamente depurate dei richiami al soppresso Albo Nazionale Costruttori), il D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei LL.PP.".

Tutta la suindicata normativa va rispettata solo in quanto non contrastante con il D. Lgs. 163/06.

Art. 20. Consegna lavori

L'appalto avrà inizio previa consegna dei lavori unica e contestuale che verrà fissata a mezzo di apposita comunicazione; tutte le operazioni saranno oggetto di relativo verbale. Per comprovati motivi di urgenza, la consegna potrà essere effettuata sotto riserva di legge fino alla stipula del contratto di appalto e la si intenderà sciolta con la stipula del contratto.

L'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A., con propria decisione insindacabile, stabilirà il giorno della consegna. L'impresa appaltatrice, con la partecipazione alla gara rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta di oneri o maggiori compensi, derivanti dal frazionamento dei lavori. Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa è obbligata a presentare all'Ente Appaltante ed alla Direzione Lavori, la documentazione di avvenuta denuncia dei lavori agli Enti Previdenziali ed Assistenziali inclusa la Cassa Edile, relativa al personale addetto al cantiere.

La Direzione Lavori fisserà di volta in volta una decorrenza e una durata dei lavori ritenuti urgenti ad eccezione di quelli già regolamentati dal precedente art. 9.

Art. 21. Norme per la misurazione dei lavori

Per la misurazione dei lavori, valgono le norme applicate dal Prezziario Lavori Pubblici in Campania in vigore, di tutte quelle lavorazioni non comprese nella stessa nonché, per le parti non contrastanti, le norme riportate nel presente Disciplinare che devono intendersi integrative e non esclusive.

Art. 22. Invariabilità dei Prezzi

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del Codice Civile.

Art. 23. Pagamenti in acconto

Ai sensi dell'art. 114 del DPR 554/99 l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga il 30% dell'importo appaltato.

I certificati di pagamento relativi a ciascun stato d'avanzamento dei lavori, saranno emessi previa verifica della documentazione comprovante i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dell'Impresa e delle eventuali imprese subappaltatrici.

Tali versamenti devono essere riferiti all'ultima scadenza di legge immediatamente precedente all'epoca dell'emissione del certificato di pagamento e comunque con scadenza quadrimestrale da inviarsi alla Direzione Lavori.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto sarà effettuato qualunque ne sia l'ammontare netto e sarà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

La rata di saldo verrà invece pagata dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione e, comunque, previa dimostrazione da parte dell'appaltatore dell'adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Non si farà luogo all'emissione di alcun certificato di acconto se l'impresa non abbia sottoscritto il contratto.

I certificati di pagamento, sono necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva.

Il pagamento è inoltre subordinato alla presentazione, da parte dell'impresa appaltatrice, della documentazione richiesta nel DM del 25 Febbraio 2008 e sue eventuali successive modifiche.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui all'art. 36.1 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

Art. 24. Termini di pagamento degli acconti e del saldo

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D. Lgs. 163/06.

Art. 25. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 26. Tutela dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

Art. 27. Forma e contenuto delle riserve

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 28. Definizione delle riserve al termine dei lavori

Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D. Lgs. 163/06, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo.

Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunciarsi entro i successivi novanta giorni.

Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 133 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Art. 29. Penali

Per ogni giorno di ritardato inizio e/o ultimazione di ogni singola prestazione verrà applicata all'atto della registrazione contabile una penale di **€ 100,00**(cento/00) secondo quanto previsto dall'art. 22 del Capitolato Generale approvato con D. M. 145/00, salvo sempre il ristoro all'A.S.I.A. NAPOLI S.p.A. dei maggiori danni eventualmente verificatisi.

L'Appaltatore sarà passibile di una penale di **€ 500,00** (cinquecento/00) per ogni infrazione al presente Disciplinare, per inadempienze dell'impresa circa l'ordine e pulizia dei cantieri, la trasgressione agli ordini del direttore dei lavori anche se verbali, la cattiva esecuzione dei lavori oltre l'obbligo di rifacimento degli stessi, l'intralcio alle attività di pubblico servizio della stazione appaltante.

Tali penali sono applicate, a suo esclusivo giudizio, dal direttore dei lavori, con semplice notificazione all'impresa senza bisogno di altre misure amministrative e legali.

Il loro ammontare sarà dedotto dal successivo stato d'avanzamento lavori, senza alcun pregiudizio per la rivalsa dei danni che potessero derivare all'Amministrazione.

È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti da A.S.I.A. - NAPOLI S.p.A. .

Art. 30. Lavori in danno

Se nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore non si atterrà alle prescrizioni contrattuali, né alle disposizioni della Direzione, o comunque darà luogo a lagnanze circa la celerità, l'ordine e l'osservanza delle norme d'arte prescritte, il responsabile del procedimento, mediante ordine di servizio, prescriverà quanto riterrà necessario, a suo insindacabile giudizio, per il regolare andamento del lavoro, assegnando un termine.

Nel caso di inadempimento (che verrà constatato mediante verbale in contraddittorio dell'appaltatore o, in caso di sua assenza, con l'assistenza di due testimoni) si procederà all'esecuzione dei lavori in danno dell'appaltatore.

Art. 31. Danni

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 32. Proroghe

Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può formulare all'Amministrazione, con congruo anticipo sulla scadenza del termine fissato con ordine di servizio, una richiesta di proroga dello stesso, senza che ciò costituisca titolo ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei termini di esecuzione.

Art. 33. Sospensioni e riprese

Nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del Verbale di consegna. Il Responsabile del procedimento può altresì, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale.

Art. 34. Conto finale

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento (D.P.R. 554/99), si stabilisce che il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori risultante da apposito certificato redatto ai sensi dell'art. 172 del Regolamento.

Art. 35. Collaudo

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno rispettare le disposizioni di cui all'articolo 141 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. .

Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei Lavori entro 3 (tre) mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo stesso avrà valore provvisorio e diverrà definitivo decorsi due anni dalla data dell'emissione.

Art. 36. Cauzione, garanzie assicurative

36.1 Cauzioni.

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. **Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/06, per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti"**.

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, **congiuntamente**, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla **sola impresa mandataria**, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente Disciplinare di Gara l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**) pari al 10% dell'importo contrattuale - avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al presente disciplinare - prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria.

La cauzione definitiva dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

36.2 Polizza assicurativa.

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs 163/06 e dell'art. 103 del DPR 554/1999 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché assicuri la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Pertanto tale polizza, che si precisa dovrà essere specifica per i lavori in appalto con il presente bando, dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: € 500.000,00 per rischi di esecuzione di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/06 e art. 103 DPR 554/99, € 1.000.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui all'art. 129 del D.Lgs 163/06 e art. 103 DPR 554/99. **Con l'espressa clausola riguardante l'intera copertura per danni ambientali prodotti in conseguenza della tenuta e conduzione dei lavori di che trattasi, ivi compreso il trasporto dei rifiuti, scaturenti anche da incauta sorveglianza dei siti e/o qualsiasi diversa causa ad essi lavori connessa.**

Tale polizza dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori ed allo scopo l'aggiudicatario la dovrà trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima di tale consegna e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del DPR 554/99 è richiesta inoltre la stipulazione di un'ulteriore polizza, sempre rientrante tra i "rischi di esecuzione", che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La polizza in oggetto dovrà essere stipulata pertanto con i seguenti massimali:

- Lavorazioni in appalto - Garanzia di anni due dalla data di emissione del CRE ovvero trascorsi 12 mesi dalla fine lavori. - Importo di € 500.000,00

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 37. Sicurezza

Per i lavori in questione l'ASIA ha redatto il (PSC) Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.lgs 81/08 Titolo IV; l'impresa è tenuta a prendere visione di detto piano che sarà allegato al contratto di appalto.

L'impresa aggiudicataria, qualora lo ritenga opportuno, può proporre, delle integrazioni al suddetto piano, che, comunque, in ogni caso, non daranno diritto a maggiori compensi.

L'impresa è tenuta a redigere e a consegnare alla D.L. un (POS) "Piano Operativo di Sicurezza" per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerarsi piano di dettaglio del PSC. Anche il POS sarà allegato al contratto.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al Direttore Tecnico di cantiere, salvo diversa determinazione dell'impresa che sarà comunicata alla D.L. con specifica comunicazione scritta.

Il Coordinatore della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione è l'Ing. Fulvio Riccio.

Art. 38. Disposizioni Particolari

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal Disciplinare e Progetto, l'incidenza percentuale presunta della mano d'opera occorrente ascende al 32,5% circa.

In applicazione dell'articolo 2 del Decreto Legge 25.09.2002 n. 210, l'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

Ad aggiudicazione avvenuta e ad avvio dei lavori saranno comunicati agli Enti previdenziali ed assistenziali nonché al Comitato Paritetico Territoriale i dati identificativi dell'appalto, dell'impresa esecutrice, della categoria dei lavori per i quali è stato chiesto il subappalto e la presunta incidenza della mano d'opera sul valore netto complessivo contrattuale.

Copia dei verbali di consegna, ultimazione ed eventuali sospensioni e riprese delle opere saranno trasmesse, a cura della stazione appaltante agli enti di cui al comma precedente.

Durante il corso dei lavori la ditta dovrà esibire mensilmente alla D.L. copia degli avvenuti versamenti agli Enti previdenziali ed assistenziali, dei fogli di presenza della mano d'opera impiegata, delle comunicazioni di assunzione effettuate nonché ogni ulteriore documentazione attestante la regolarità degli adempimenti dovuti e della mano d'opera impiegata.

La ditta è tenuta, inoltre, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla

contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all'atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

È fatto obbligo alla ditta di consentire l'accesso nel cantiere ai tecnici del C.P.T. per l'adempimento delle verifiche in tema di sicurezza; di tali visite sarà redatto apposito verbale che dovrà essere trasmesso alla D.L..

Art. 39. Disciplina del subappalto

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 40. Cessione del contratto e cessione dei crediti

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 41. Dichiarazione di conformità ex legge 46/90 così come modificata dal DM 37/08

L'impresa, relativamente alle opere di natura impiantistica, è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità che i lavori sono stati eseguiti in conformità a quanto prescritto dalla citata legge.

Art. 42. Facoltà dell'ASIA-NAPOLI S.p.A. per esecuzione di opere, lavori e interventi in contemporanea, affidati anche da altre imprese

L'A.S.I.A. - NAPOLI S.p.A. si riserva la facoltà di far eseguire opere oggetto di altro appalto in contemporanea, senza che le imprese appaltatrici possano sollevare eccezioni in merito a tempi e modi di esecuzione.

Art. 43. Responsabilità dell'impresa verso il Comune di ubicazione dei lavori

L'impresa sarà direttamente responsabile verso il Comune, di qualsiasi danno che potrà produrre durante il lavoro alle opere di fognatura ed alle carreggiate delle strade pubbliche perimetrali.

Art. 44. Vertenze e foro competente

Le eventuali controversie tra direzione lavori e appaltatore saranno rimesse, alla cognizione del Giudice Ordinario Togato.

Le controversie tra l'appaltante e l'impresa appaltatrice saranno risolte ai sensi dell'articolo 240 del D. Lgs. n. 163/06 e **s.m.i.**

Il foro competente per la definizione giudiziaria è quello di Napoli.

Art. 45. Il Responsabile del Procedimento, dei Lavori. Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, per la sola fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto, è indicato nel Bando di Gara, mentre per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata è individuato nell'Ing. Amitrano, il quale assumerà anche le funzioni di Responsabile dei Lavori (RL).

Il Direttore dei Lavori (DL) per conto di A.S.I.A. è il Geom. Claudio Tremante della Edil Eco Service S.r.l. .

In particolare al DL come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il DL avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda i lavori di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria.

Al DL è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il RP, in particolare, potrà comminare eventuali penali come da disciplinare.

Art. 46. Raggruppamenti di Imprese

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare, a pena di esclusione dell'intera ATI, l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed f) del Bando di gara; il requisito di cui al punto III.2.1.1. lett. a) dovrà essere posseduto dall'ATI nel suo complesso e comunque nel rispetto delle percentuali di legge di cui all'art. 95 del D.P.R. 554/1999; il requisito di cui al punto III.2.1.1. lett. b) dovrà essere posseduto dall'impresa che effettuerà la bonifica. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 36.1.

I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, nella medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale – la documentazione di cui al punto III.2.1. lett. a) del Bando di gara, l'autodichiarazione mediante Modello 1 Bis, nonché apposita dichiarazione antimafia esclusivamente mediante Modello Protocollo di Legalità.

ART. 47 - RISOLUZIONE E RECESSO

47.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) nelle ipotesi di cui al precedente art. 29;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 39 e 40 del Disciplinare da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- e) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- f) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- g) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazioni degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- h) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- i) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione - mediante semplice nota scritta – ai recapiti indicati in sede di gara ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alla lett. h) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

47.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a/r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.